legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 73/2020
del 15 ottobre 2020

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La cessione del credito Iva prima della presentazione della dichiarazione
Il trattamento fiscale degli emolumenti erogati da un sostituto di imposta italiano a favore del proprio dipendente residente in Svizzera
Le condizioni di ammissibilità per il riporto di perdite e interessi passivi indeducibili nelle operazioni di fusione
La valutazione antiabuso di una riorganizzazione aziendale realizzata mediante compravendita di partecipazioni e conferimento con realizzo controllato

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La legittimità delle norme sul transfer pricing in ambito comunitario

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

L'esclusione delle royalties dal valore doganale delle merci
Il collegamento tra stabile organizzazione e amministratore di fatto
Il diritto al rimborso Iva in favore di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro

La cessione del credito Iva prima della presentazione della dichiarazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 13 ottobre 2020, n.469

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che:

- la notifica dell'atto di cessione del credito Iva annuale e/o trimestrale deve essere effettuata dopo la presentazione della dichiarazione in cui il medesimo credito viene chiesto a rimborso, perché è solo da tale data che quest'ultimo diviene certo e definito, cristallizzandosi nella scelta operata dal contribuente tra le alternative messe a disposizione dalla normativa tributaria;
- ai fini del rimborso dell'eccedenza detraibile di cui all'art.30, comma 3 del Decreto Iva, se il contribuente effettua prevalentemente operazioni di cessione di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva, di cui all'art.50-*bis*, comma 4, lett.*c*) del dl 30 agosto 1993, n.331, non può ritenersi integrato il presupposto oggettivo richiesto dall'art.30, comma 2, lett.*a)* del Decreto Iva.

torna su

Il trattamento fiscale degli emolumenti erogati da un sostituto di imposta italiano a favore del proprio dipendente residente in Svizzera

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 ottobre 2020, n.460

L'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, l'art.23, comma 2, lett.*a*) del Tuir reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare prodotti nel territorio italiano – e come tali soggetti a tassazione in Italia – i redditi derivanti dalle indennità di fine rapporto, di cui all'art.17, comma 1, lett.*a*) del Tuir, ha chiarito che, il trattamento fiscale appena delineato può subire variazioni per effetto di eventuali Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, conformemente al modello Ocse. In particolare, l'art.15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Confederazione svizzera, prevede la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l'attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti i redditi, sia svolta nell'altro Stato contraente.

torna su

Le condizioni di ammissibilità per il riporto di perdite e interessi passivi indeducibili nelle operazioni di fusione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 2 ottobre 2020, n.430

L'Agenzia delle entrate, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.172, comma 7 del Tuir, le società partecipanti alla fusione possono riportare le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili nei limiti del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, sempreché dal conto economico risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media dei due esercizi anteriori, ha chiarito che, è possibile disapplicare la citata disciplina, in tutte le ipotesi in cui le eccedenze di interessi passivi indeducibili e di perdite derivano esclusivamente dai conferimenti e finanziamenti iniziali, ottenuti dalla società veicolo per porre in essere un'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, c.d. *merger leveraged buy out*, di cui all'art.2501-*bis* del codice civile.

torna su

CIRCOLARI CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD ISTANZE DI INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La valutazione antiabuso di una riorganizzazione aziendale realizzata mediante compravendita di partecipazioni e conferimento con realizzo controllato

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 2 ottobre 2020, n.429

L'Agenzia delle entrate, in tema di abuso del diritto, di cui all'art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, ha chiarito che, la cessione di partecipazioni residuali in relazione al quale non sussiste il requisito, in capo ai soci conferenti, della c.d. qualificazione indiretta, al fine di rimuovere la causa ostativa all'applicazione del regime di realizzo controllato di cui all'art.177, comma 2-*bis* del Tuir, non integra gli estremi dell'abuso del diritto, purché si tratti di operazioni realizzative "vere" nei confronti di soggetti terzi, non seguite da operazioni di segno inverso successivamente all'effettuazione del conferimento in regime di realizzo controllato. Infatti, conclude l'Amministrazione finanziaria, dette operazioni risultano parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo e, pertanto, il vantaggio fiscale derivante dall'applicazione del regime di realizzo controllato in luogo del regime realizzativo delineato dall'art.9 del Tuir non risulta indebito.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La legittimità delle norme sul *transfer pricing* in ambito comunitario

Corte di Giustizia – Sentenza dell'8 ottobre 2020, causa C-558/19

La Corte di Giustizia, in materia di prezzi di trasferimento, ha chiarito che, è legittima una normativa nazionale per effetto della quale un trasferimento di risorse finanziarie effettuato da una succursale residente in favore di una società madre stabilita in un altro Stato membro può essere adeguato per la differenza tra il prezzo di mercato e quello concretamente applicato dalle parti, mentre la stessa disciplina non trova applicazione nel caso in cui la medesima operazione sia conclusa da entità stabilite nello stesso Stato membro. Infatti, aggiunge la Corte, la restrizione alla libertà di stabilimento, di cui all'art.49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trova giustificazione nella necessità di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

torna su

L'esclusione delle *royalties* dal valore doganale delle merci

Corte di Cassazione – Sentenza del 9 ottobre 2020, n.21775

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione del valore doganale delle merci. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, il controllo sulla qualità del prodotto, in quanto rientrante nelle normali attività di tutela del marchio oggetto di licenza, non è sufficiente per integrare il requisito del controllo del licenziante sulle scelte del fornitore necessario ai fini dell'inclusione, nella determinazione del valore doganale delle merci, dei diritti di licenza, c.d. "*royalties*".

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il collegamento tra stabile organizzazione e amministratore di fatto

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'8 ottobre 2020, n.21693

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi e in particolare in materia di stabile organizzazione, ha chiarito che, un soggetto che svolge, nell'interesse di una società estera, una pluralità di operazioni sul territorio italiano, costituisce, ai sensi dell'art.162, comma 6 del Tuir, una stabile organizzazione del soggetto estero. Infatti, conclude la Suprema Corte, ai fini dell'applicazione del citato comma 6, ciò che rileva è l'eventualità che il soggetto terzo emetta fatture per conto della società, perfezioni contratti di compravendita, conservi la documentazione nell'interesse della società e vi gestisca i rapporti con gli intermediari bancari nazionali presso cui sono accessi i conti correnti societari.

torna su

Il diritto al rimborso Iva in favore di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'8 ottobre 2020, n.21684

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il diritto al rimborso "diretto" dell'Iva, ai sensi dell'art.38-*bis2* del Decreto IVA, da parte di un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, non può essere negato per il solo fatto che tale soggetto abbia nominato un proprio rappresentante fiscale nel territorio dello Stato. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, la nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a ritenere che il soggetto passivo disponga di una struttura dotata di un sufficiente grado di stabilità e di un personale proprio incaricato della gestione delle proprie attività economiche.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it